

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Transazione novativa e pretesa azionata

L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti. In presenza di una transazione novativa, dunque, il fatto costitutivo della pretesa azionata deve necessariamente fondarsi su di essa, non esistendo più, perchè novate, le posizioni obbligatorie derivanti dal titolo originario.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.10.2017, n. 24945

...omissis...

1. I motivi di ricorso possono riassumersi nei termini che seguono.

1.1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1304 c.c.

Rileva il ricorrente che l'accordo transattivo era intercorso tra la banca e la debitrice principale e che i garanti non avevano dichiarato di volerne profittare. D'altro canto, il Banco di Napoli aveva dedotto in giudizio non già il rapporto originario, e quindi il debito maturato con riferimento ai contratti di conto corrente, ma aveva posto a fondamento della pretesa la predetta transazione.

1.2. Secondo motivo: violazione dell'art. 1304 c.c., in relazione all'art. 1372 c.c.

Assume il ricorrente che la transazione, per quanto dedotto nel corpo del primo motivo, non poteva determinare alcun obbligo in capo ai fideiussori, dovendo trovare applicazione, al riguardo, il disposto dell'art. 1372 c.c.

1.3. Terzo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c.

Secondo l'istante la Corte di appello aveva inteso sostituire il titolo fondante il ricorso monitorio (la transazione) con il rapporto bancario preesistente. Osserva, infatti, che in giudizio era stata fatta valere l'obbligazione di pagamento derivante ai garanti dall'avvenuta transazione.

1.4. Quarto motivo: violazione dell'art. 1938 c.c., anche in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta parte ricorrente che la sentenza impugnata aveva ommesso di applicare l'art. 1938 c.c. e mancato di motivare sul punto nonostante l'eccezione degli appellati. La fideiussione prestata dai garanti, infatti, doveva ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non indicando essa l'importo garantito.

2. Le esposte censure vanno disattese e il ricorso, per conseguenza, deve essere rigettato.

2.1. La Corte di merito ha osservato come il principio dell'inopponibilità della transazione stipulata dal creditore con uno solo dei debitori in solido non risultava conferente nel caso di specie, posto che la somma ingiunta era inferiore a quella complessivamente dovuta per effetto delle aperture di credito concesse alla società. In difetto, quindi, della prova della liberazione dei fideiussori, il raggiungimento di un accordo nella minor somma non produceva l'estinzione dell'obbligazione dei garanti verso il creditore.

Tale percorso argomentativo appare corretto giuridicamente. Infatti, in tanto può sostenersi che la pretesa azionata in via monitoria si fondasse sul titolo costituito dal contratto transattivo intercorso tra la banca e Y., in quanto detto contratto avesse regolato una transazione novativa: una transazione finalizzata, cioè, a mutare il titolo delle precedenti obbligazioni costituendone al loro posto altre, autonome e distinte. L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti (per tutte: Cass. 11 ottobre 2016, n. 23064; Cass. 14 luglio 2011, n. 15444).

In presenza di una transazione novativa, dunque, il fatto costitutivo della pretesa azionata deve necessariamente fondarsi su di essa, non esistendo più, perchè novate, le posizioni obbligatorie derivanti dal titolo originario.

Nella fattispecie oggetto del giudizio, però, non risulta essere stata accertata la conclusione di una transazione novativa, nè il punto è investito da specifica censura. Dovendosi escludere il venire ad esistenza di una siffatta transazione, il fatto costitutivo della pretesa azionata processualmente deve necessariamente identificarsi nei contratti di apertura di credito, intercorsi tra Y. e il Banco di Napoli, di cui è parola nella sentenza impugnata: contratti che hanno continuato a costituire, unitamente alle prestate garanzie personali, la fonte dell'obbligazione fatta valere in giudizio, anche se sull'ammontare del credito ha inciso, come mero fatto modificativo, l'intercorsa transazione.

D'altro canto, non solo, in assenza di una transazione novativa, non è immaginabile un mutamento del fatto costitutivo del credito, ma nemmeno può fondatamente sostenersi che il Banco di Napoli abbia inteso (erroneamente) dedurre, con la propria domanda monitoria, che la transazione conclusa presentasse detta connotazione. Difatti, la circostanza per cui la banca abbia menzionato la transazione nel proprio ricorso per ingiunzione non implica certo che essa abbia conferito a detta transazione un valore novativo, così da individuare in tale titolo contrattuale il fatto costitutivo del proprio credito.

In conclusione, la Corte del merito non ha affatto operato la sostituzione del titolo posto a fondamento della pretesa, dal momento che la transazione non poteva integrare il fatto costitutivo del credito e, comunque, la menzione della stessa nel ricorso per ingiunzione non presenta valore decisivo, ai fini che qui interessano.

Deve osservarsi, piuttosto, che la banca ha agito giudizialmente nei confronti dei garanti per un importo inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato in forza dei rapporti di apertura di credito intervenuti, consentendo ai fideiussori di beneficiare degli effetti della transazione da essa conclusa con la debitrice principale: ma di ciò, come è del tutto evidente, l'istante non può dolersi.

Il vizio di cui all'art. 112 c.p.c., su cui l'istante si è soffermato nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., deve dunque escludersi.

Nè ricorre alcuna violazione degli artt. 1304 e 1374 c.c., dal momento che - come torna a ripetersi - in presenza di una transazione non novativa il fatto costitutivo del credito non poteva essere rappresentato dalla transazione, continuando ad essere vincolanti e produttivi di effetti i contratti di apertura di credito conclusi anni prima.

I primi tre motivi sono dunque infondati.

2.2. Il quarto motivo è invece inammissibile.

Sostiene il ricorrente che la questione relativa alla nullità della transazione per la mancata indicazione dell'importo garantito sarebbe stata da lui dedotta in fase di gravame. Ma ciò è sconfessato dalla sentenza impugnata (pag. 7), che ha invece sottolineato come non fosse stata riproposta, in appello, l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate dagli opposenti. Il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, avrebbe del resto dovuto non solo allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).

Ulteriore difetto di autosufficienza è da ravvisare, peraltro, nello svolgimento del motivo, che è incentrato sull'asserita nullità di una clausola nemmeno riprodotta nel corpo del ricorso.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

pqm

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè parte ricorrente provveda al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.